

Condizioni generali di contratto per la vendita di macchine per l'imballaggio e la lavorazione, accessori, pezzi di ricambio e materiale da imballaggio (AGB-V)

1. Informazioni generali

- 1.1 Tutte le forniture e le prestazioni sono regolate dalle presenti condizioni e da eventuali accordi contrattuali separati. Eventuali condizioni di acquisto divergenti del committente non diventano parte integrante del contratto nemmeno in caso di accettazione dell'offerta da parte di quest'ultimo. Le presenti condizioni si applicano anche a tutti i futuri rapporti commerciali tra MULTIVAC Export AG (di seguito denominata "MULTIVAC") e il committente, anche qualora non venissero espressamente concordate nuovamente.
- In assenza di accordi particolari, il contratto si perfeziona con la conferma d'ordine scritta da parte di MULTIVAC.
- Gli accordi verbali stipulati prima o al momento della conclusione del contratto con i collaboratori di MULTIVAC, qualora a questi non sia stato conferito un corrispondente potere di rappresentanza ai sensi di legge, richiedono, per essere validi, la conferma scritta da parte di MULTIVAC.
- L'inefficienza di singole disposizioni non pregiudica la validità delle restanti disposizioni delle presenti condizioni.
- 1.2 MULTIVAC si riserva i diritti di proprietà e d'autore sulla documentazione relativa alle offerte (comprese le lettere di conferma d'ordine), in particolare sulle illustrazioni, i campioni, i preventivi, i disegni, i calcoli e documenti e informazioni simili ivi contenuti o trasmessi, anche in formato elettronico. La documentazione relativa all'offerta deve essere trattata in modo confidenziale dal committente; si tratta di segreti commerciali di MULTIVAC. Il committente può pertanto utilizzarla solo all'interno della propria organizzazione e non deve renderne accessibile il contenuto a terzi.
- Salvo diversamente concordato in modo esplicito, il committente è tenuto a trattare con riservatezza prototipi, impianti o strumenti di prova e test e altri oggetti di sviluppo che eventualmente riceve da MULTIVAC e può utilizzarli solo per lo scopo concordato con MULTIVAC. Al committente è vietato osservare, esaminare, smontare o testare («reverse engineering») tali elementi al di là dello scopo concordato. Qualora MULTIVAC fornisca al committente, insieme alla documentazione dell'offerta, prototipi, impianti o strumenti di prova e test o altri oggetti di sviluppo, informazioni riservate, MULTIVAC si riserva tutti i diritti nel caso in cui venga concesso un brevetto per le informazioni riservate fornite al Committente.

2. Prezzi

- 2.1 Tutti i prezzi si intendono al netto franco MULTIVAC. I prezzi non includono l'imballaggio né prevedono sconti. Salvo diverso accordo scritto, tutti i costi accessori, quali ad esempio quelli relativi al trasporto, all'assicurazione, alle autorizzazioni di esportazione/transito/importazione e ad altre autorizzazioni, nonché alle certificazioni, sono a carico dell'acquirente.
- Il committente è inoltre tenuto a sostenere ogni tipo di imposta, tassa, dazio doganale e simili riscossi in relazione al contratto; qualora MULTIVAC fosse tenuta a versarli, il committente è tenuto a rimborsarli a MULTIVAC dietro presentazione di adeguata prova. I prezzi concordati si intendono sulla base delle imposte di legge in vigore al momento della conferma d'ordine. Qualora, dopo tale data, venissero introdotti dazi doganali, imposte, tasse o oneri di diritto pubblico analoghi, oppure qualora questi diventassero nuovamente applicabili a MULTIVAC o alla fornitura, MULTIVAC ha il diritto di adeguare i prezzi di conseguenza. L'acquirente si impegna a sostenere i costi aggiuntivi che ne derivano.
- 2.2 MULTIVAC si riserva il diritto di adeguare i prezzi qualora, tra il momento dell'offerta e l'adempimento contrattuale, dovessero variare le tariffe salariali o i prezzi dei materiali. Un adeguato adeguamento dei prezzi avrà luogo inoltre qualora:
- a) il termine di consegna venga successivamente prorogato per uno dei motivi indicati al punto 3.2 oppure
 - b) la natura o l'entità delle forniture o delle prestazioni concordate subiscano una modifica oppure
 - c) l'esecuzione subisca modifiche perché la documentazione fornita dal committente non corrisponde alla situazione effettiva o è incompleta.
- 2.3 In assenza di accordi particolari, il pagamento deve essere effettuato senza alcuna detrazione a conto del fornitore, e precisamente:
- | | |
|---|--|
| - fino a un valore della merce di CHF 10'000: | 100% entro 30 giorni dalla consegna |
| - fino a un valore della merce di CHF 50'000: | 50% immediatamente all'ordine |
| | 50% entro 30 giorni dalla consegna |
| - per un valore della merce superiore a CHF 50'000: | 30% entro 30 giorni dall'ordine |
| | 30% entro 30 giorni dalla disponibilità alla consegna |
| | 30% immediatamente dopo la consegna |
| | 10% entro 30 giorni netti dopo il SAT (Site Acceptance Test) |
- 2.4 Il committente ha il diritto di trattenere i pagamenti o di compensarli con contropretese derivanti da altri rapporti giuridici solo nella misura in cui le sue contropretese siano incontestate, riconosciute o accertate con sentenza passata in giudicato.

3. Termine di consegna, ritardo nella consegna

- 3.1 Il termine di consegna è definito nella conferma d'ordine. Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso, sono state espletate tutte le formalità amministrative necessarie, quali le autorizzazioni di importazione, esportazione, transito e pagamento, sono stati effettuati i pagamenti dovuti al momento dell'ordine e, se del caso, sono state fornite le garanzie richieste, e sono stati chiariti tutti gli aspetti tecnici. Il termine di consegna si considera rispettato se, entro la scadenza del termine, è stata comunicata al committente la disponibilità alla spedizione.
- 3.2 Il termine di consegna viene prorogato in misura adeguata qualora
- a. MULTIVAC non riceve tempestivamente le informazioni necessarie per l'adempimento del contratto oppure se il committente le modifica successivamente, causando così un ritardo nelle consegne o nelle prestazioni; oppure
 - b. si verificano impedimenti che MULTIVAC non possa scongiurare nonostante l'applicazione della dovuta diligenza, indipendentemente dal fatto che tali impedimenti insorgano presso di essa, presso il committente o presso terzi; tali impedimenti costituiscono cause di forza maggiore, quali ad esempio epidemie, mobilitazione, guerra, sommosse, gravi interruzioni dell'attività, forniture ritardate o difettose delle materie prime necessarie, semilavorati o prodotti finiti, incidenti, conflitti di lavoro, provvedimenti o omissioni delle autorità, eventi naturali e, in generale, tutte le cause di forza maggiore, ecc.; oppure
 - c. il committente o terzi (ad es. fornitori) siano in ritardo con i lavori da loro eseguiti o con l'adempimento dei propri obblighi contrattuali, in particolare qualora il committente non rispetti i termini di pagamento.
- 3.3 Qualora la spedizione venga ritardata o impedita su richiesta del committente o a causa di eventi non imputabili a MULTIVAC, al committente verranno addebitati, a partire da un mese dopo la notifica della disponibilità alla spedizione, i costi derivanti dallo stoccaggio; in caso di stoccaggio nel magazzino di MULTIVAC, tali costi ammontano almeno all'1% dell'importo della fattura per ogni mese. Lo stoccaggio avviene a rischio dell'acquirente. MULTIVAC ha tuttavia il diritto, dopo aver fissato e lasciato scadere infruttuosamente un termine ragionevole, oppure qualora l'acquirente non sia disposto ad accettare la consegna, di disporre in altro modo dell'oggetto della fornitura e di effettuare la consegna all'acquirente entro un nuovo termine di consegna ragionevole.
- 3.4 Il committente può recedere dal contratto senza fissare alcun termine qualora l'adempimento dell'intera prestazione da parte di MULTIVAC diventi definitivamente impossibile prima del trasferimento del rischio. Il committente può inoltre recedere dal contratto qualora, in relazione a un ordine, l'esecuzione di una parte della fornitura diventi impossibile e egli abbia un interesse legittimo a rifiutare la fornitura parziale. In caso contrario, il committente è tenuto a pagare il prezzo contrattuale relativo alla consegna parziale. Lo stesso vale in caso di incapacità da parte di MULTIVAC. Per il resto si applica il punto 8.3. Se l'impossibilità o l'incapacità si verifica durante il ritardo nell'accettazione o se il committente è l'unico o il principale responsabile di tali circostanze, egli rimane tenuto al pagamento del corrispettivo.
- 3.5 Se invece di un termine di consegna è stata concordata una data specifica, questa equivale all'ultimo giorno di un termine di consegna.
- 3.6 La concordanza di un termine di consegna o di una data determinata ai sensi dei punti da 5.1 a 5.6 ha esclusivamente il significato di una data di scadenza e non di un negozio a termine assoluto o relativo ai sensi dell'art. 108 CO o dell'art. 190 CO.
4. **Trasferimento del rischio**
- Il rischio passa all'acquirente nel momento in cui il rispettivo oggetto della fornitura ha lasciato MULTIVAC, anche nel caso di consegne parziali o qualora MULTIVAC si sia fatta carico di altre prestazioni, ad esempio le spese di spedizione o la consegna e l'installazione.
5. **Riserva di proprietà**
- 5.1 MULTIVAC si riserva la proprietà dell'oggetto della fornitura fino al completo pagamento di tutti i crediti ancora in sospeso di MULTIVAC nei confronti dell'acquirente.
- 5.2 MULTIVAC ha il diritto di assicurare l'oggetto della fornitura, a spese dell'acquirente, contro furto, rottura, incendio, danni causati dall'acqua e altri danni, a meno che l'acquirente non abbia dimostrato di aver stipulato personalmente l'assicurazione.
- 5.3 Fino al trasferimento della proprietà, l'acquirente non può né costituire in pegno né cedere a titolo di garanzia l'oggetto della fornitura. In caso di pignoramenti, sequestri o altri provvedimenti da parte di terzi, è tenuto a informare immediatamente MULTIVAC.
- 5.4 In caso di comportamento del committente contrario al contratto, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, MULTIVAC ha il diritto di ritirare l'oggetto della fornitura previa diffida e il committente è tenuto a restituirlo.
- 5.5 In virtù della riserva di proprietà, MULTIVAC può richiedere la restituzione dell'oggetto della fornitura solo se ha receduto dal contratto.
- 5.6 In caso di pignoramento, sequestro conservativo o insolvenza dell'acquirente, MULTIVAC ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere la restituzione immediata della merce fornita, qualora MULTIVAC abbia già adempiuto al contratto.

Condizioni generali di contratto per la vendita di macchine per l'imballaggio e la lavorazione, accessori, pezzi di ricambio e materiale da imballaggio (AGB-V)

- 5.7 L'acquirente ha il diritto di rivendere l'oggetto della fornitura nel corso della normale attività commerciale. Tuttavia, l'acquirente cede sin d'ora a MULTIVAC, a garanzia dei crediti che MULTIVAC vanta nei suoi confronti, tutti i crediti che gli derivano dalla rivendita nei confronti dell'acquirente o di terzi. Il committente è autorizzato a riscuotere tali crediti anche dopo la cessione, purché si attenga ai termini contrattuali e non si trovi in stato di insolvenza. Rimane impregiudicato il diritto di MULTIVAC di riscuotere autonomamente i crediti; tuttavia, MULTIVAC si impegna a non procedere alla riscossione fintantoché l'acquirente adempia regolarmente ai propri obblighi di pagamento nei confronti di MULTIVAC e non si trovi in stato di insolvenza. In caso contrario, MULTIVAC può esigere, dopo aver fissato un termine ragionevole, che l'acquirente le comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, le fornisca tutte le informazioni necessarie per il recupero, le consegni la relativa documentazione e notifichi la cessione ai debitori. Qualora il valore realizzabile di tutte le garanzie esistenti a favore di MULTIVAC superi complessivamente di oltre il 10% i crediti da garantire, MULTIVAC è tenuta, su richiesta dell'acquirente, a svincolare garanzie a sua discrezione in misura corrispondente.
- 6. Controllo e accettazione delle forniture e delle prestazioni**
- 6.1 Le forniture e le prestazioni vengono controllate presso MULTIVAC o (qualora le forniture e le prestazioni provengano da tale stabilimento) presso lo STABILIMENTO MULTIVAC prima della spedizione. Qualora il committente richieda ulteriori controlli, questi devono essere concordati separatamente e sono a carico del committente.
- 6.2 Qualora il committente desideri che vengano effettuati controlli di accettazione, questi devono essere concordati per iscritto. Se, per motivi non imputabili a MULTIVAC, i controlli di accettazione non possono essere effettuati entro il termine concordato, le caratteristiche e le prestazioni che tali controlli avrebbero dovuto accertare si considerano presenti.
- 6.3 Il committente è tenuto a verificare le forniture e le prestazioni entro un termine ragionevole e a comunicare immediatamente per iscritto a MULTIVAC eventuali difetti. In caso di omissione, le forniture e le prestazioni si considerano approvate.
- 7. Reclami per difetti**
- 7.1 Vizi materiali: tutte le parti che risultino difettose a causa di circostanze verificatesi prima del trasferimento del rischio devono essere riparate gratuitamente, a discrezione di MULTIVAC, o sostituite con parti prive di vizi. L'accertamento di tali vizi deve essere comunicato immediatamente per iscritto a MULTIVAC. Le parti sostituite diventano di proprietà di MULTIVAC.
- 7.2 Per ripristinare lo stato previsto dal contratto e per l'esecuzione delle misure di eliminazione dei difetti, a seconda delle circostanze, la collaborazione del committente può essere assolutamente necessaria. Ciò vale in particolare nel caso in cui l'oggetto della fornitura si trovi presso il committente per l'uso previsto e vi sia installato in modo permanente. Al fine di consentire a MULTIVAC di adottare tutte le misure di eliminazione dei difetti e di effettuare le consegne sostitutive ritenute necessarie, il committente, previo accordo con MULTIVAC, dovrà provvedere a tutto quanto necessario, in particolare concedendo a MULTIVAC il tempo e l'opportunità necessari. MULTIVAC ha il diritto di subordinare l'adempimento successivo dovuto al pagamento da parte del committente del prezzo contrattuale dovuto. Il committente ha tuttavia il diritto di trattenere una parte del prezzo contrattuale proporzionata al difetto. Solo in casi urgenti di pericolo per la sicurezza operativa o per scongiurare danni sproporzionatamente gravi, previa immediata comunicazione a MULTIVAC, il committente ha il diritto di eliminare il difetto autonomamente o tramite terzi e di richiedere a MULTIVAC il rimborso delle spese necessarie.
- 7.3 Tra i costi diretti derivanti dall'eliminazione del difetto o dalla consegna sostitutiva, MULTIVAC si fa carico – nella misura in cui il reclamo risulti fondato – dei costi del pezzo di ricambio, compresa la spedizione. Si fa inoltre carico dei costi di smontaggio e montaggio, nonché dei costi relativi alla messa a disposizione dei tecnici e del personale ausiliario necessari, comprese le spese di viaggio, purché ciò non comporti un onere sproporzionato per MULTIVAC.
- 7.4 Il committente ha il diritto di recedere dal contratto, nei limiti previsti dalla normativa vigente, qualora MULTIVAC – tenuto conto delle eccezioni previste dalla legge – lasci scadere infruttuosamente un termine ragionevole fissato per l'eliminazione del difetto o la consegna sostitutiva a causa di un vizio della cosa. In caso di difetto di lieve entità, al committente spetta esclusivamente il diritto alla riduzione del prezzo contrattuale. In ogni altro caso, il diritto alla riduzione del prezzo contrattuale è escluso. Ulteriori diritti sono disciplinati dal punto 7.2 delle presenti condizioni. MULTIVAC si impegna, su richiesta scritta dell'acquirente, a riparare o sostituire il più rapidamente possibile, a discrezione di MULTIVAC, tutte le parti delle forniture di MULTIVAC che, fino alla scadenza del termine di garanzia, risultino difettose o inutilizzabili a causa di materiale difettoso, progettazione errata o esecuzione difettosa (riparazione). È escluso il diritto di recesso (risoluzione del contratto) o la riduzione del prezzo di acquisto da parte dell'acquirente. La riparazione non dà inizio a un nuovo periodo di garanzia.
- 7.5 La garanzia è regolata dai criteri indicati nella presente sezione, ma non copre i casi in cui il difetto sia dovuto a una delle seguenti cause:
uso inadeguato o improprio, montaggio o messa in funzione errati da parte dell'acquirente o di terzi, usura naturale, trattamento errato o negligente, manutenzione non corretta, mezzi di esercizio inadeguati, lavori di costruzione difettosi, terreno di fondazione inadeguato, influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche, purché non siano imputabili a MULTIVAC.
- 7.6 Qualora il committente o un terzo provveda a eliminare il difetto in modo improprio, MULTIVAC non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze che ne derivano. Lo stesso vale per le modifiche apportate all'oggetto della fornitura senza il previo consenso di MULTIVAC.
- 7.7 Qualora, tuttavia, una richiesta di eliminazione del difetto da parte dell'acquirente risulti infondata, MULTIVAC potrà esigere dall'acquirente il rimborso dei costi da ciò derivanti.
- 7.8 Vizi giuridici: qualora l'oggetto della fornitura violi diritti di proprietà industriale o diritti d'autore, MULTIVAC provvederà, a proprie spese, a garantire al committente il diritto di continuare a utilizzare l'oggetto della fornitura oppure a modificarlo in modo ragionevole per il committente, in modo tale che la violazione dei diritti di proprietà industriale non sussista più. Qualora ciò non sia possibile a condizioni economicamente ragionevoli o entro un termine adeguato, il committente ha il diritto di recedere dal contratto. Alle condizioni sopra indicate, anche MULTIVAC ha il diritto di recedere dal contratto. Inoltre, MULTIVAC manleva l'acquirente da rivendicazioni incontestate o accertate con sentenza passata in giudicato da parte dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale in questione.
- 7.9 Gli obblighi di MULTIVAC di cui al punto 7.8 sono esaustivi, fatto salvo quanto previsto al punto 8.3 in caso di violazione dei diritti di proprietà industriale o del diritto d'autore. Essi sussistono solo se
- d. l'acquirente informi immediatamente MULTIVAC delle violazioni dei diritti di proprietà industriale o del diritto d'autore fatte valere,
 - e. il committente assista MULTIVAC in misura adeguata nella difesa contro le rivendicazioni avanzate o consenta a MULTIVAC di attuare le misure di modifica di cui al punto 7.7,
 - f. MULTIVAC si riservi il diritto di adottare tutte le misure di difesa, comprese le transazioni extragiudiziali,
 - g. il vizio giuridico non sia imputabile a un'istruzione del committente e
 - h. la violazione dei diritti non sia stata causata dal fatto che il committente abbia modificato di propria iniziativa l'oggetto della fornitura o lo abbia utilizzato in modo non conforme al contratto.
- 8. Responsabilità**
- 8.1 Qualora l'oggetto della fornitura non possa essere utilizzato dal committente in conformità al contratto per colpa di MULTIVAC, a seguito di mancata o errata esecuzione di proposte e consulenze fornite prima o dopo la stipula del contratto, oppure a causa della violazione di altri obblighi contrattuali accessori – in particolare le istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'oggetto della fornitura, si applicano, con esclusione di ulteriori pretese da parte dell'acquirente, le disposizioni dei punti 7 e 8.2.
- 8.2 Per i danni non subiti dall'oggetto della fornitura stesso, MULTIVAC risponde esclusivamente
- a. in caso di dolo,
 - b. in caso di grave negligenza da parte dei propri organi o dirigenti,
 - c. in caso di lesione colposa della vita, dell'integrità fisica o della salute,
 - d. in caso di vizi che abbia dolosamente taciuto o di cui abbia garantito l'assenza,
 - e. in caso di vizi dell'oggetto della fornitura, nella misura in cui, ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore, sussista responsabilità per danni a persone o cose relativi a oggetti di uso privato.
- 8.3 In caso di violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali, MULTIVAC risponde anche in caso di grave negligenza da parte di dipendenti non dirigenti e in caso di negligenza lieve; in quest'ultimo caso, la responsabilità è limitata al danno tipicamente contrattuale e ragionevolmente prevedibile. Gli obblighi contrattuali essenziali sono quelli il cui adempimento rende possibile in primo luogo la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto la controparte fa regolarmente affidamento e può fare affidamento. Sono escluse ulteriori pretese di responsabilità, in particolare richieste di risarcimento danni derivanti da colpa nella stipula del contratto, da altre violazioni di obblighi o da pretese extracontrattuali di risarcimento per danni materiali. Le suddette esclusioni o limitazioni di responsabilità valgono anche a favore dei dipendenti, dei rappresentanti e degli altri ausiliari di MULTIVAC.
- 9. Forza maggiore**
- In caso di forza maggiore, la parte contraente interessata non è responsabile del ritardo o dell'impossibilità da ciò derivanti. In tal caso, il termine di consegna viene prorogato in misura adeguata. Sono considerati casi di forza maggiore, tra l'altro: (i) guerra (dichiarata o non dichiarata), ostilità, attacchi, azioni di nemici stranieri, mobilitazione militare su larga scala, disordini; (ii) guerra civile, sommosse, ribellioni e rivoluzioni, presa del potere militare o di altro tipo, colpi di Stato, rivolte, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizioni valutarie e commerciali, embargo, sanzioni; (iv) atti ufficiali legittimi o illegittimi, ottemperanza a leggi o disposizioni governative, espropriazione, sequestro di beni, requisizione, nazionalizzazione; (v) pestilenza, epidemia, pandemia, catastrofe naturale o evento naturale estremo; (vi) esplosioni, incendi, maltempo, distruzione di attrezzature, interruzioni prolungate dei mezzi di trasporto, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia; (vii) agitazioni sindacali generali quali boicottaggi, scioperi e serrate, scioperi a ritmo ridotto,

Condizioni generali di contratto per la vendita di macchine per l'imballaggio e la lavorazione, accessori, pezzi di ricambio e materiale da imballaggio (AGB-V)

occupazione di fabbriche ed edifici; (viii) carenza di manodopera e materie prime, insufficiente capacità portuale e di scarico, gravi incidenti di trasporto e altri motivi sui quali una delle parti contraenti non ha alcuna influenza.

10. Utilizzo del software

Nella misura in cui la fornitura comprenda software, al committente viene concesso un diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzare il software fornito, compresa la relativa documentazione. Esso viene ceduto per l'utilizzo sull'oggetto della fornitura a ciò destinato. È vietato l'utilizzo del software su più di un sistema, salvo che ciò non sia espressamente autorizzato da MULTIVAC al committente.

All'acquirente non è consentito, se non a fini di archiviazione, effettuare copie del software, modificarlo, decompilarlo o applicare qualsiasi forma di «reverse engineering». MULTIVAC mette a disposizione, su richiesta, le informazioni necessarie per l'interoperabilità. Il committente si impegna a non rimuovere le indicazioni del produttore – in particolare le note sul copyright – né a modificarle senza il previo consenso esplicito di MULTIVAC.

Tutti gli altri diritti relativi al software e alla documentazione, comprese le copie, rimangono di proprietà di MULTIVAC o del fornitore del software.

11. Software open source

Il software fornito può contenere, in tutto o in parte, componenti open source. Questi sono soggetti alle condizioni di licenza corrispondenti dei componenti open source utilizzati. Il committente può richiedere a MULTIVAC le condizioni di licenza pertinenti. Il committente si impegna a rispettare tali condizioni d'uso durante l'utilizzo dei componenti open source.

12. Dati della macchina

Tutti i dati relativi agli oggetti della fornitura (dati della macchina) spettano esclusivamente a MULTIVAC in qualità di produttore e sono di sua proprietà. MULTIVAC può pertanto utilizzare, trasmettere, elaborare o modificare i dati della macchina senza alcuna restrizione. I dati della macchina sono dati grezzi che non consentono di risalire a una persona fisica. Pertanto, MULTIVAC non ha né l'intenzione né la motivazione di raccogliere dati personali dell'acquirente e del personale che opera sull'oggetto della fornitura.

13. Riservatezza

13.1

Fatte salve le disposizioni prevalenti di un eventuale accordo di riservatezza stipulato separatamente, si applica quanto segue: il committente è tenuto a trattare con riservatezza i segreti commerciali di MULTIVAC di cui venga a conoscenza nell'ambito della negoziazione, della stipula o dell'esecuzione del contratto e a non divulgarli a terzi. MULTIVAC contrassegna i segreti commerciali indicando sulle informazioni la dicitura «Riservato» (o espressioni simili). Anche in assenza di tale contrassegno, il committente è tenuto a garantire la riservatezza qualora dalle circostanze risulti che l'informazione in questione costituisca un segreto commerciale di MULTIVAC. Costituiscono segreti commerciali di MULTIVAC, in particolare, la documentazione relativa alle offerte e i prototipi (e simili; cfr. punto 1.2); gli impianti o i macchinari oggetto del contratto destinati alla produzione in serie presso il committente, unitamente alla relativa documentazione, costituiscono segreti commerciali di

MULTIVAC fino alla loro consegna al committente. Fatto salvo quanto sopra, per l'eventuale software (co)fornito, unitamente alla relativa documentazione, si applica la disposizione di cui al punto 10.

13.2

Tale obbligo di riservatezza non si estende a fatti e informazioni qualora sia dimostrabile che

- siano di dominio pubblico o diventino di dominio pubblico senza che ciò sia imputabile al committente;
- fossero già note al committente prima che MULTIVAC le rendesse accessibili oppure che il committente abbia successivamente acquisito le informazioni autonomamente e senza violare l'obbligo di riservatezza;
- sino giunte a conoscenza del committente tramite un terzo, senza che vi sia stata una violazione dell'obbligo di riservatezza a cui quest'ultimo è tenuto nei confronti di MULTIVAC.

13.3

L'acquirente non viola gli obblighi di riservatezza qualora divulghi un segreto commerciale di MULTIVAC nella misura in cui ciò gli sia imposto in modo vincolante da un'ordinanza di un tribunale o di un'autorità o da una disposizione di legge, fermo restando che l'acquirente deve adottare tutte le misure ragionevoli e ragionevolmente esigibili per impedire o limitare il più possibile la divulgazione. Nella misura consentita dalla legge, il committente è tenuto a informare immediatamente MULTIVAC dell'imminente divulgazione.

13.4

Qualora il committente violi il proprio obbligo di riservatezza, è tenuto a pagare una penale da determinarsi a discrezione di MULTIVAC, la cui adeguatezza, in caso di controversia, dovrà essere verificata dal tribunale competente, a meno che la violazione dell'obbligo non sia a lui imputabile.

14. Diritto applicabile, foro competente

14.1

Si applica il diritto svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980.

14.2

Il foro competente è il tribunale competente per la sede di MULTIVAC, qualora l'acquirente sia una persona giuridica o un ente di diritto pubblico. MULTIVAC ha tuttavia il diritto di intentare un'azione legale presso la sede principale dell'acquirente.

AGB-V 01.07.2026

Versione linguistica vincolante

Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono redatte in lingua tedesca. Eventuali traduzioni hanno esclusivamente scopo informativo. In caso di contraddizioni o discrepanze tra la versione tedesca e una traduzione, fa fede esclusivamente la versione tedesca.